

# I PIANI DI DISTRETTO IDROGRAFICO IN EMILIA-ROMAGNA

UN "BUONO STATO AMBIENTALE" PER TUTTI I CORPI IDRICI SUPERFICIALI ENTRO IL 2015: QUESTO È L'OBIETTIVO PRINCIPALE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE, RECEPITA DAL DLGS 252/2006 CHE PREVEDE LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE A SCALA DI DISTRETTO IDROGRAFICO. LO STATO DI ATTUAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA CHE RICADE IN 3 DISTRETTI IDROGRAFICI.

**I**l Piano di gestione è lo strumento conoscitivo, strategico e operativo individuato dalla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro acque, DQA) per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala del distretto idrografico. Obiettivo è il raggiungimento, entro il 2015, di un "buono stato ambientale" per tutti i corpi idrici.

A livello nazionale, il Dlgs 152/2006 *Norme in materia ambientale* di recepimento della direttiva ha suddiviso il territorio nazionale in 8 distretti idrografici (figura 1) e ha previsto per ogni distretto la redazione di un Piano di gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di distretto idrografico.

Il territorio dell'Emilia-Romagna è così venuto a ricadere in 3 distretti: *Padano* a cui afferiscono i territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara; dell'*Appennino settentrionale* che ricomprende i territori delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; dell'*Appennino centrale* a cui afferisce una piccola porzione di territorio della provincia di Forlì-Cesena in cui hanno origine le sorgenti del fiume Tevere.

In attesa della piena operatività delle Autorità di distretto, la legge 13/2009 ha previsto che l'adozione dei Piani di gestione (art. 13, direttiva 2000/60/CE) sia effettuata dai Comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009. L'articolo 8, comma 1, del DI 194/2009 ha differito al 28 febbraio 2010 il termine per l'adozione dei Piani di gestione.

Conseguentemente, il 24 febbraio 2010, dopo il completamento delle necessarie fasi di consultazione e partecipazione pubblica, sono stati adottati i Piani di gestione per sei degli otto distretti individuati sul territorio nazionale, compresi quelli a cui fa riferimento il territorio regionale. Per la redazione dei Piani di gestione, si

è fatto riferimento ai contenuti elencati nell'allegato VII della DQA, che possono essere riassunti nei seguenti punti:

- la descrizione generale delle caratteristiche del distretto
- la sintesi delle pressioni e degli impatti delle attività umane sui corpi idrici superficiali e sotterranei
- l'elenco e la rappresentazione delle aree protette
- la mappa delle reti di monitoraggio
- l'elenco degli obiettivi ambientali per tutti i corpi idrici
- la sintesi dell'analisi economica
- la sintesi dei programmi di misure (compresi quelli più dettagliati per sottobacino, settori o per problematiche specifiche, nonché le misure adottate per la partecipazione pubblica)
- l'elenco delle autorità competenti e le

procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base.

I Piani adottati trovano fondamento negli strumenti di pianificazione vigenti a livello distrettuale e sub distrettuale: in particolare si è tenuto conto dei *Piani di tutela delle acque regionali*. A partire da questi ultimi, si è realizzato un quadro integrato e organico, a livello di bacino, delle conoscenze disponibili e individuato i programmi di misure (strutturali e non) da mettere in atto per conseguire gli obiettivi di qualità ambientale.

Nella formazione dei piani è stato fondamentale il ruolo svolto dalle istituzioni, dai cittadini e dalle loro associazioni e dai portatori di interesse, attraverso la fase di partecipazione e consultazione pubblica.



FIG. 1  
DISTRETTI  
IDROGRAFICI

Il Dlgs 152/2006 suddivide il territorio nazionale in 8 distretti idrografici. Il territorio dell'Emilia-Romagna ricade in tre distretti.

Tab. 1: Le scadenze fissate per l'adempimento della Direttiva

Scadenza per l'adempimento della DQA	Attività
31 dicembre 2010	Adempimento art. 9 della DQA "Recupero dei costi relativi ai servizi idrici"
22 dicembre 2012	Applicazione del programma di misure inserito nel PdG del distretto idrografico
22 dicembre 2013	Revisione e aggiornamento delle analisi e dei dati raccolti (art. 5 della DQA)
Prima del 22 dicembre 2015	Esame dei risultati del monitoraggio
22 dicembre 2015	Dichiarazione sul raggiungimento del "buono" stato delle acque
22 dicembre 2015	Revisione e aggiornamento del PdG
22 dicembre 2015 - 22 dicembre 2021	Avvio del "secondo ciclo" del PdG

## I Piani di gestione in Emilia-Romagna

Per dare attuazione ai Piani di gestione la Regione Emilia-Romagna con Dgr 350/2010, *Approvazione delle attività della regione Emilia-Romagna riguardanti l'implementazione della direttiva 2000/60/CE ai fini della redazione ed adozione dei piani di gestione dei distretti idrografici Padano, Appennino settentrionale e Appennino centrale*, in adempimento ai dettami della DQA, ha realizzato la tipizzazione/caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, l'individuazione dei corpi idrici, l'individuazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati, la valutazione delle condizioni di rischio, l'analisi delle pressioni e degli impatti, l'individuazione delle reti di monitoraggio e relativi programmi, la valutazione della raggiungibilità dell'obiettivo ambientale, i programmi di misure.

I programmi di misure inseriti nei piani di gestione saranno resi operativi attivando per le acque superficiali, per le acque sotterranee e le aree protette, le azioni necessarie a impedire il deterioramento, proteggere, migliorare e ripristinare lo stato dei corpi idrici, determinato a partire da una analisi degli impatti e delle pressioni.

Ciascun programma annovera *misure di base* e, ove necessario, *misure supplementari*.

Con l'espressione "misure di base" si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare si fa riferimento a:

- misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, ivi comprese quelle contemplate all'art. 10 (*Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse*)
- misure ritenute appropriate per rispondere all'art. 9 (*Recupero dei costi relativi ai servizi idrici*) e all'art. 7 (*Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile*, per garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua)
- misure di controllo e divieti per le fonti

puntuali (artt. 10 e 16) e per le fonti diffuse e per eliminare ed evitare l'inquinamento da sostanze prioritarie

- misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati
- misure di divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee.

Per "misure supplementari" si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi ambientali fissati dalla DQA.

L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari, che include provvedimenti legislativi e amministrativi, strumenti economici o fiscali, accordi negoziati in materia ambientale, riduzione delle emissioni, codici di buona prassi, ricostituzione e ripristino delle zone umide, riduzione delle estrazioni, misure di gestione della domanda, tra cui la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione (es. raccolti a basso fabbisogno idrico in zone siccitose), misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo della risorsa, tra cui l'incentivazione di tecnologie efficienti nell'industria e in agricoltura, impianti di desalinizzazione, ravvenamento artificiale delle falde acquifere, progetti educativi, di ricerca e sviluppo, altre misure opportune.

Se il raggiungimento degli obiettivi per il corpo idrico è considerato improbabile, occorre indagare sulle cause delle eventuali carenze, esaminare e rivedere i pertinenti permessi e autorizzazioni, riesaminare e adattare, a seconda delle necessità, i programmi di monitoraggio, stabilire ulteriori misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V.

Il Piano di gestione quindi si configura come uno strumento innovativo che, oltre a rafforzare le politiche delle risorse idriche, superando le criticità che gli strumenti settoriali o territoriali già vigenti non sono riusciti a superare completamente o a risolvere in maniera del tutto efficace, integra la protezione e la gestione sostenibile delle acque con altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica in materia di turismo. Esso utilizza l'analisi economica per valutare in termini di costi-efficacia e costi-benefici quale soluzione risulti essere la migliore dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, gestisce i conflitti esistenti o che possono emergere, attraverso azioni coerenti, efficaci, trasparenti e integrate e il riconoscimento e l'assunzione di responsabilità condivisa e, infine, sviluppa l'informazione, la consultazione e la partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti.

Dato che i Piani di gestione sono strumenti dinamici, da adattare in funzione dell'approfondimento del quadro conoscitivo e dei risultati via via conseguiti, la sfida che ci attende per far fronte alle criticità rilevate è complessa e impegnativa, sia per adeguare le conoscenze sullo stato chimico ed ecologico delle nostre acque, sia per attuare le misure per il ripristino e la tutela.

In *tabella 1* sono riportate le scadenze fissate dalla direttiva 2000/60/CE.

Al fine di rispettare tali scadenze, è in corso l'attuazione dei Piani di gestione, che sta incontrando difficoltà dovute a diverse tipologie di problemi; questi possono essere comuni a tutti i piani o specifici per ciascun piano in funzione dei contenuti e del contesto in cui si trovano a operare. Per dare attuazione alle misure prioritarie, che si prefiggono di superare i limiti del piano adottato, l'Autorità di bacino del fiume Po, in collaborazione con le Regioni del bacino padano, ha istituito dei gruppi di lavoro per gli adempimenti necessari per assicurare la piena attuazione del piano di gestione medesimo. In particolare, si fa riferimento alle misure riportate nell'allegato *Misure urgenti ed indirizzi generali del Piano di gestione* alla deliberazione di adozione n. 1 del 24 febbraio 2010. La Regione Emilia-Romagna, che sta partecipando attivamente al lavoro, intende estendere le risultanze anche al resto del territorio regionale.

### Rosanna Bissoli

Responsabile Servizio tutela e risanamento risorsa acqua, Regione Emilia-Romagna